

Legge 3 agosto 2007, n. 123. Prime indicazioni applicative.

Ai Signori Direttori degli  
SPISAL delle Aziende ULSS del Veneto

### **LORO SEDI**

Facendo seguito alla informativa trasmessa dalla scrivente Direzione a mezzo e-mail del 14 agosto u.s., con la quale si dava notizia dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2007 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", si comunica che a decorrere dal 25 agosto u.s. sono entrate in vigore le disposizioni immediatamente precettive contenute nella medesima legge, negli articoli da 2 a 12, (ad eccezione dell'obbligo di munirsi del tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, entrato in vigore dal 1° settembre 2007).

Con la presente comunicazione si intende portare all'attenzione dei Servizi le principali novità introdotte dal provvedimento normativo in oggetto con le prime indicazioni riguardanti le ricadute operative delle stesse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

#### **Art. 3 Modifiche al D.Lgs. n. 626/94**

Detto articolo estende alcune delle cautele previste nel settore della cantieristica, all'intera disciplina dei contratti d'appalto e d'opera, con notevole estensione in termini di tutela.

In particolare si segnala l'obbligo per il committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che contenga la specifica indicazione delle misure adottate per l'eliminazione delle interferenze (tipicamente nel caso di compresenza di più imprese o di esecuzione di lavori di manutenzione).

Si evidenzia, inoltre, l'obbligo dell'indicazione specifica dei costi della sicurezza in tutti i contratti di somministrazione, appalto e subappalto.

#### **Art. 4 Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il comma 2 dell'articolo in esame, prevede che fino al momento dell'emanazione del DPCM che provvederà a disciplinare le modalità di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, detti compiti di coordinamento (di competenza dei Comitati regionali ex art. 27 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), siano temporaneamente assegnati ai Presidenti delle Province che le esercitano personalmente o tramite un Assessore all'uopo designato.

Pur inserendosi tale disposto in percorsi di coordinamento già operativi nelle Province del Veneto, si ritiene, comunque, opportuno che i coordinamenti provinciali degli SPISAL prendano contatto, in attesa di un riordino complessivo della materia, con i Presidenti delle Province di appartenenza.

Si raccomanda di fornire riscontro alle eventuali richieste informative o di intervento ai sensi del successivo art. 7, provenienti dalle singole Province, con invito a trasmettere notizia di dette richieste alla scrivente Direzione.

*Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*

Si tratta, in particolare, dell'attribuzione anche in favore degli SPISAL dello strumento della Sospensione, già riconosciuto in capo alle DPL dal D.L. n. 223/2006 (cd. *decreto Bersani*).

Le disposizioni contenute nel citato articolo determinano la necessità di talune precisazioni di carattere interpretativo, in ordine alle modalità esecutive del provvedimento di Sospensione dell'attività d'impresa.

Si evidenziano i seguenti punti:

- La Sospensione dell'attività d'impresa è un provvedimento amministrativo, di carattere cautelare, a contenuto discrezionale, la cui adozione e successiva revoca sono disposte dall'organo di vigilanza;
- Il provvedimento di sospensione non sostituisce lo strumento del sequestro preventivo di cui all'art. 321 del codice di procedura penale;
- Presupposto della Sospensione è il doppio requisito dell'accertamento di violazioni gravi ed al contempo reiterate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
  - Violazioni gravi: pur nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale dell'organo di vigilanza, si ritiene di individuare il requisito di gravità con riferimento a quelle violazioni della normativa prevenzionistica che espongono i lavoratori ai rischi più gravi per la propria salute e sicurezza;
  - Violazioni reiterate: consistono nella pluralità di violazioni gravi accertate a carico della stessa impresa nei cinque anni precedenti;
- Nel caso in cui le violazioni vengano riscontrate in una unità produttiva, la sospensione riguarderà la sola unità in cui sono stati effettuati gli accertamenti;
- La Sospensione viene disposta in relazione alla sole attività lavorative che espongono i lavoratori ai rischi gravi accertati;
- La sospensione di attività consente unicamente lo svolgimento dei lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori impartiti dallo SPISAL;

- La Revoca della sospensione ha come fondamento la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e potrà essere disposta anche anticipatamente al pagamento della somma determinata per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/94;
- La sanzione amministrativa aggiuntiva (comma 2, lettera c) dell'art. 5 in esame) viene calcolata prendendo come riferimento le somme determinate ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/94;
- La mancata ottemperanza al provvedimento di Sospensione integra il reato previsto e punito dall'art. 650 del codice penale (*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*);
- Il ricorso contro il provvedimento di Sospensione potrà essere proposto nei termini di cui agli artt. 9, 3° comma, L.R. 30 novembre 1982 n. 54 e 21 5° comma, L. 23 dicembre 1978 n. 833 (ricorso al Presidente della Giunta regionale).

In ultima analisi ed in considerazione delle questioni inerenti la competenza sollevate dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 22 agosto 2007, si chiarisce che l'art. 5 in esame non attua alcuna modificazione delle competenze di vigilanza definite dalla L. n. 833/78, dal D.Lgs. n. 626/94, dal D.Lgs. n. 758/94 e dal DPCM n. 412/97.

L'art. 5 regola unicamente le modalità attuative dello strumento cautelare Sospensione, che per le DPL viene esteso all'ambito delle competenze ad esse già spettanti, rispetto al singolo ambito dell'edilizia indicato dall'art. 36bis del *decreto Bersani*.

#### Art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

Come già sottolineato in relazione all'analisi dell'art. 3 di cui sopra, anche nella presente fattispecie si rileva l'estensione dell'istituto già previsto nell'ambito della normativa sulla sicurezza dei cantieri edili a tutti i contratti di somministrazione, appalto e subappalto, nonché ai contratti d'opera.

L'obbligo di dotarsi della tessera di riconoscimento grava altresì in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro dei lavoratori dipendenti delle ditte appaltatrici.

Nel caso in cui, in sede di sopralluogo, sia accertata l'assenza delle tessere di riconoscimento, i Servizi effettueranno la segnalazione alle DPL per gli interventi di competenza di queste ultime.

#### Art. 7 Poteri degli organismi paritetici

Facendo seguito a quanto più sopra riportato in relazione all'art. 4, si evidenzia la possibilità che, in attesa dell'emanazione del DPCM sulla disciplina delle attività di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, le Province richiedano agli SPISAL l'effettuazione di sopralluoghi di vigilanza su sollecitazione degli organismi paritetici.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le *informative* redatte dagli OO.PP. a seguito dei propri sopralluoghi (comma 2, dell'art 7 in esame) non sono accertamenti di polizia giudiziaria e quindi non costituiscono il presupposto per l'irrogazione di qualsivoglia sanzione, pertanto, le eventuali sanzioni dovranno essere elevate dallo SPISAL solo a seguito di proprio sopralluogo.

Alcuni Servizi hanno segnalato di aver ricevuto da parte dei CPT la richiesta di comunicazione delle notifiche preliminari ex art. 11 del D.Lgs. n. 494/96, si ritiene che a tali domande dovrà essere dato riscontro positivo, purché siano formulate nei termini della richiesta di accesso ai documenti amministrativi come previsto dalla L. n. 241/90.

Art. 9 Modifica del D.Lgs. n. 231/01 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

L'articolo in esame prevede l'applicazione ai reati di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la punibilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica quali soggetti responsabili dei fatti illeciti ad essi riconducibili

Ne sono esclusi, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tale decreto non intacca il principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione, secondo cui la responsabilità penale è personale, ma contiene sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo che andranno ad applicarsi alle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti di carattere penale, commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Il D.Lgs. n. 231/01, all'art. 6, ha di fatto imposto alle persone giuridiche di adottare (ed attuare in modo efficace) "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*" (che nel caso di specie saranno quelli previsti dagli artt. 589 e 590 del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro), nonché di "*vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*".

In relazione alla predisposizione dei citati modelli organizzativi aziendali, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 forniscono l'indicazione circa i contenuti, nel senso che gli stessi dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
6. in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Proprio in funzione dell'individuazione dei modelli organizzativi e di gestione si richiama l'attenzione degli SPISAL in ordine alle verifiche di detti requisiti ed alla descrizione di essi nell'ambito degli atti d'indagine conseguenti ad infortuni, in quanto elementi necessari al Pubblico ministero per la configurazione della responsabilità della persona giuridica nei termini del D.Lgs. n. 231/01.

\* \* \* \*

In considerazione dei numerosi spunti forniti dal provvedimento legislativo in oggetto, si comunica che il Coordinamento tecnico interregionale ha posto all'ordine del giorno del prossimo incontro l'analisi della L. n. 123/07, al fine di proporre una linea interpretativa ed operativa comune, condivisa fra le Regioni.

Nell'ambito della Regione del Veneto, la scrivente Direzione ha avviato una serie di incontri con la Direzione regionale del Ministero del lavoro, per realizzare forme di coordinamento e razionalizzazione degli interventi fra le strutture territoriali di vigilanza e ciò, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi.

Distinti saluti.

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE  
IL DIRIGENTE REGIONALE  
dott. Alfonsino Ercole